

DOCUMENTO DI RICERCA

**LA CONTABILIZZAZIONE E LO
“STORNO” DELLE ATTIVITÀ PER
IMPOSTE ANTICIPATE**

Elisa Raoli

2 LUGLIO 2018

Indice

Premessa	3
1. La fiscalità differita	4
1.1. Le differenze permanenti	4
1.2. Le differenze temporanee	5
2. Le attività per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Asset).....	6
2.1. La collocazione in bilancio	6
2.2. Le imposte anticipate e le relative attività per imposte anticipate (DTA).....	8
2.3. Gli altri casi di rilevazione delle imposte anticipate (DTA)	14
2.3.1. Ammortamento di beni materiali	14
2.3.2. Ammortamento di beni immateriali.....	17
2.3.3. Avviamento	18
2.3.4. Spese relative a più esercizi	21
2.3.5. Compenso degli amministratori	23
2.3.6. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti	24
2.3.7. Interessi di mora	26
2.3.8. Imposte deducibili	27
2.3.9. Perdite fiscali.....	28
3. Le perdite pregresse e lo “storno” delle attività per imposte anticipate (DTA)	29

Premessa

La redazione del bilancio di esercizio trova le sue fonti normative negli articoli del Codice Civile e nei principi contabili nazionali (OIC), nonché nei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società che sono obbligate o che esercitano la facoltà di applicazione (ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005). La determinazione della base imponibile, invece, deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale prevista, in via prioritaria, dal D.P.R. n. 917/1986 (di seguito anche “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” o “TUIR”), la quale presenta finalità differenti rispetto alle regole civilistiche di preparazione e redazione del bilancio di esercizio. Nel TUIR è esplicitamente previsto che, per le imprese in contabilità ordinaria, la determinazione del reddito di impresa deve avvenire applicando il principio di derivazione (art. 83 del TUIR), in base al quale le valutazioni effettuate per la redazione del conto economico rilevano autonomamente anche ai fini fiscali, salvo che le norme del TUIR non prevedano deducibilità differenti.

Le eventuali divergenze che emergono dall’applicazione della normativa civilistica per la redazione del bilancio di esercizio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile fanno venir meno la coincidenza tra il risultato ante imposte e il reddito imponibile, con la conseguente determinazione del debito di imposta su una base imponibile differente rispetto al risultato civilistico di bilancio.

La contabilizzazione delle imposte sul reddito secondo il criterio dell’esigibilità, ossia imputando a conto economico le imposte determinate in base alla normativa fiscale, non permetterebbe di rispettare la competenza economica. Al fine di superare tale limite, il legislatore impone di rilevare, oltre alle imposte correnti espressive del debito di imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi dell’impresa, anche le imposte di competenza economica (civilistica) relative a:

- esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate);
- all’esercizio in corso ma che diverranno esigibili in esercizi futuri (imposte differite).

In tal modo, la somma algebrica operata in conto economico tra le imposte correnti, quelle anticipate e quelle differite consentirebbe di rispettare il principio della competenza economica (almeno con riferimento alle differenze temporanee tra normativa di bilancio e quella fiscale).

Dopo aver descritto brevemente la fattispecie delle differenze permanenti e temporanee tra reddito civilistico e fiscale, il presente lavoro si propone di fare chiarezza sulla disciplina contabile relativa all’iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate (di seguito anche “imposte differite attive” o “DTA”), soffermandosi sulle modalità operative di rilevazione, riassorbimento (negli esercizi futuri) ed eliminazione (“storno”) nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri.

1. La fiscalità differita

1.1. Le differenze permanenti

La fiscalità differita nasce dall'esigenza di rispettare il principio della competenza economica¹. La rilevazione in bilancio della fiscalità differita è, dunque, un'esigenza contabile insita nella predisposizione del bilancio di esercizio, che emerge in caso di adozione sia dei principi contabili nazionali che internazionali (IAS/IFRS). La sua "esistenza" in bilancio è stata formalizzata con la riforma organica del diritto societario (2003), anche se, di fatto, stante la sua rilevanza i principi contabili nazionali avevano previsto, già nel lontano 1999, una dettagliata disciplina tecnica. La fiscalità differita nasce dall'evidenza che non sempre le imposte sul reddito di competenza di un determinato esercizio sono esigibili nello stesso esercizio in cui sorgono poiché, in diverse casistiche, la normativa fiscale differisce da quella contabile, determinando disallineamenti nei valori di costi, ricavi e/o attivo e passivo, i quali possono assumere natura temporanea o permanente.

Le differenze permanenti si verificano nel bilancio di esercizio nel caso in cui taluni costi e ricavi imputati in base al principio di competenza in conto economico non assumano mai rilevanza fiscale o, alternativamente, siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, di conseguenza, non assumano alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi. In altre parole, una differenza permanente rappresenta, a una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. In tal caso, relativamente ai componenti di reddito positivi e negativi, la differenza tra risultato ante imposte e reddito di impresa permane nel tempo, senza possibilità di un riallineamento in futuro, con la conseguente necessità di non dover procedere alla rilevazione nel bilancio di esercizio di imposte anticipate e/o differite.

Alcuni esempi di tali differenze permanenti possono essere: (i) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo; (ii) le erogazioni liberali superiori ad una determinata percentuale del reddito di impresa (ex art. 100 del TUIR); (iii) la quota IRAP non deducibile (ex art. 99 del TUIR); (iv) una percentuale dei costi sostenuti per i beni ad uso promiscuo (es.: il 20% delle spese telefoniche ex art. 164 del TUIR); (v) la parte fiscalmente non rilevante del costo di acquisto degli automezzi ad uso promiscuo e la parte che eccede la percentuale di deducibilità (ex artt. 102 e 164 del TUIR).

Nei casi precedentemente elencati, la differenza tra il risultato ante imposte e il reddito di impresa non è di natura temporanea bensì definitiva, poiché il disallineamento generato a causa delle differenze tra la normativa contabile/civilistica e quella fiscale non viene assorbito negli esercizi futuri, contrariamente a quanto accade per le differenze temporanee che, invece, generano disallineamenti che verranno riassorbiti in futuro e che saranno oggetto di analisi del presente lavoro.

¹ L'art. 2423-bis, co. 3, del codice civile stabilisce: "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento", sancendo il principio della competenza economica per la redazione del bilancio di esercizio.

1.2. Le differenze temporanee

Le differenze temporanee emergono quando si verifica uno sfasamento temporale tra imposizione fiscale e competenza economica del componente positivo o negativo di reddito, differenza che, tuttavia, è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. In altre parole, una differenza temporanea rappresenta, a una certa data, la differenza tra il valore di un'attività o di una passività determinato con criteri di valutazione civilistici e il valore riconosciuto a tali attività o passività ai fini fiscali, destinata ad annullarsi negli esercizi successivi².

Ogni qual volta vengano rilevate differenze temporanee (destinate a riassorbirsi nel tempo) devono essere contabilizzate nel bilancio di esercizio imposte anticipate e/o differite. In via generale, le differenze temporanee possono sorgere a seguito di: (i) operazioni che producono un effetto sul conto economico dell'esercizio di riferimento, i cui ricavi e costi concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico; oppure (ii) operazioni che non hanno effetto sul conto economico, come, ad esempio, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta.

Di conseguenza, le differenze temporanee si distinguono in:

- **imponibili (o positive):** si identificano in componenti positivi di reddito imponibili negli esercizi successivi a quello in cui sono iscritti in base al principio di competenza, oppure componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quello in cui saranno iscritti nel conto economico. In entrambe le circostanze, si deve procedere alla rilevazione di passività per imposte differite;
- **deducibili (o negative):** si identificano in componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a conto economico in base al principio di competenza, oppure in componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quello in cui vengono imputati a conto economico. In entrambe le circostanze si deve procedere alla rilevazione di attività per imposte anticipate (DTA).

A seguito dello sfasamento temporale, per le differenze emerse in fase di preparazione del bilancio di esercizio devono determinarsi imposte anticipate e/o differite rilevandole negli schemi di bilancio e fornendo una descrizione in nota integrativa, come verrà dettagliatamente illustrato nel prosieguo del presente lavoro.

Le differenze temporanee deducibili generano, quindi, anticipi di tassazione (o imposte anticipate), con la conseguenza che sono dovute imposte correnti maggiori rispetto all'ammontare delle imposte dovute per competenza nell'esercizio.

Entrando nel merito della fattispecie, le differenze temporanee si definiscono "attive", comportando l'iscrizione in bilancio di imposte anticipate, quando esse sono relative a componenti negativi di reddito che diverranno fiscalmente deducibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui sono stati rilevati al conto economico. Più specificatamente, nell'esercizio in cui tali componenti negativi di

² OIC 25, "Imposte sul reddito", paragrafo 13.

reddito vengono imputati nel conto economico nel rispetto del principio di competenza, gli stessi sono esclusi dalla determinazione della base imponibile, per poi partecipare alla definizione del reddito di impresa negli esercizi futuri. Di conseguenza, dal punto di vista contabile/fiscale, nell'esercizio in cui emergono tali differenze, il reddito imponibile risulta essere maggiore rispetto al risultato ante imposte, situazione che, invece, si inverte negli esercizi successivi, quando il componente di reddito in questione diviene fiscalmente rilevante. Pertanto, la presenza di differenze temporanee può far emergere la necessità di rilevare contabilmente anche imposte che riducono il carico fiscale di competenza economica dell'esercizio in cui si manifestano, per poi aumentarlo negli esercizi successivi. Al fine di ridurre il disallineamento temporale tra reddito civilistico (inferiore) e fiscale (superiore) è, quindi, necessario iscrivere imposte anticipate che, di fatto, fanno ridurre le imposte nel bilancio di esercizio. Negli esercizi successivi, quando cioè il componente di reddito assume rilevanza fiscale, occorre rilevare l'effetto a conto economico e procedere con lo storno delle imposte anticipate poiché di competenza economica di esercizi passati aumentando di conseguenza, il valore totale delle imposte rilevate nel bilancio di esercizio.

Nell'esercizio in cui emergono differenze temporanee "passive", il reddito imponibile risulta minore rispetto al risultato ante imposte rilevato nel bilancio di esercizio, poiché alcuni componenti positivi di reddito hanno competenza economica nell'esercizio ma rilevanza fiscale negli esercizi successivi. Più in particolare, tali componenti positivi – imputati correttamente a conto economico – divengono totalmente o parzialmente imponibili ai fini fiscali in esercizi futuri. Tali differenze, pertanto, possono far emergere la necessità di iscrivere una passività per imposte differite, a titolo di imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.

A seguito della prima iscrizione, le imposte sia differite che anticipate devono essere rettificate (negli esercizi successivi) coerentemente al venir meno della differenza temporanea tra la rilevanza civilistica e quella fiscale (c.d. "riassorbimento"); pertanto, verranno riversate nel conto economico con segno opposto a quello di prima iscrizione.

Nel più ampio contesto della fiscalità differita, il presente lavoro si focalizza esclusivamente sulle differenze temporanee a seguito delle quali devono essere rilevate, nello stato patrimoniale, attività per imposte anticipate (imposte differite attive - DTA), oggetto di analisi dei paragrafi che seguono.

2. Le attività per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Asset)

2.1. La collocazione in bilancio

Gli effetti contabili delle differenze temporanee devono essere rappresentati negli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e, contestualmente, deve essere fornita una descrizione in nota integrativa. Più specificatamente, le imposte anticipate e differite devono essere rilevate nello stato patrimoniale, rispettivamente, tra le attività (alla voce C.II, 5-ter) e tra le passività (alla voce B2), nonché nel conto economico alla voce 20), ma con segno opposto al fine di determinare le imposte di competenza economica.

Il Principio contabile n. 25 (OIC), al par. 43, precisa che le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di un'attività o di una

passività, incluse le voci di patrimonio netto, secondo criteri civilistici e il valore riconosciuto a quell'attività o passività ai fini fiscali, applicando l'aliquota in vigore nel momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Nel caso in cui la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte anticipate/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

È opportuno precisare che l'insorgere delle differenze temporanee passive non genera automaticamente l'obbligo, da parte della società, della determinazione e rilevazione delle imposte anticipate. L'OIC 25, infatti, dispone che devono rilevarsi nel bilancio di esercizio imposte anticipate (DTA) solo nella circostanza in cui le imprese abbiano una ragionevole certezza che, negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione, la società non realizzerà perdite³. Pertanto, al fine di rilevare imposte anticipate occorre predisporre piani previsionali attendibili mediante i quali è possibile, con ragionevole certezza, verificare che, negli esercizi in cui si riverseranno le imposte anticipate, vi sia un reddito imponibile non inferiore alle differenze che si vanno ad annullare⁴.

Pertanto, dal punto di vista pratico e in base a quanto previsto dall'OIC 25 (par. 40), la determinazione delle imposte anticipate si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio;
- determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo;
- analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite;
- calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio;
- analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.

Più specificatamente, l'OIC 25 precisa, al par. 41, che *“le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero”*. In base al principio contabile, quindi, la ragionevole certezza è comprovata quando vi è la l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- *“esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori alle differenze che si annulleranno; e/o*
- *negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento”*.

L'art. 2427, co. 1, punto 14) del codice civile dispone, inoltre, che le imprese⁵ devono inserire nella nota integrativa uno o più prospetti contenenti:

³ Si veda OIC 25, par. 41.

⁴ Una trattazione più ampia del requisito della ragionevole certezza verrà fornita nell'ultimo paragrafo del presente lavoro.

⁵ Con l'eccezione delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle microimprese, come previsto dagli artt. 2435-bis e 2435-ter del codice civile.

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi rilevati in conto economico oppure a patrimonio netto e le eventuali voci escluse dal computo con le relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni della relativa iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e, parimenti, le motivazioni della mancata iscrizione.

L'OIC 25 fornisce, quindi, una precisa indicazione delle informazioni da inserire nella Nota integrativa, proponendo anche un'esemplificazione dei prospetti che possono essere utilizzati per adempiere a quanto previsto dall'art. 2427 del codice civile⁶.

Di recente, l'Organismo italiano di contabilità ha emanato taluni emendamenti riguardanti la contabilizzazione delle imposte anticipate nei bilanci in forma abbreviata e nei bilanci delle microimprese. Nello specifico, sono stati emanati i nuovi principi OIC 12 e OIC 25⁷ i quali prevedono separata indicazione per le eventuali imposte anticipate (DTA) nello stato patrimoniale all'interno della voce "C.II-Crediti" dell'attivo circolante.

Con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la comprensione dei bilanci in forma abbreviata e dei bilanci delle microimprese, è stato stabilito che tale modifica debba essere recepita retroattivamente adeguando, quindi, anche la colonna dell'esercizio precedente.

2.2. Le imposte anticipate e le relative attività per imposte anticipate (DTA)

Come detto in precedenza, le imposte anticipate rappresentano imposte rilevate anticipatamente e che verranno recuperate negli esercizi successivi. Il loro importo si determina come differenza fra le imposte di competenza, calcolate sul reddito di bilancio corretto con differenze permanenti, e le imposte correnti, conteggiate sul reddito imponibile determinato tenendo conto anche delle differenze temporanee che generano anticipi di tassazione (ossia differenze temporanee deducibili). In presenza di anticipi di tassazione, quindi, le imposte correnti risultano essere maggiori rispetto alle imposte di competenza; pertanto, si deve procedere a una "rettifica" delle imposte correnti che prevede l'eliminazione della parte di esse che viene pagata anticipatamente ma che non è di competenza economica dell'esercizio. In contropartita al componente positivo di reddito, occorre rilevare un'attività per imposte anticipate (iscritta appunto alla voce C.II, 5-ter) dello stato patrimoniale attivo. La scrittura contabile da rilevare in bilancio è la seguente:

	Dare	Avere
Attività per imposte anticipate	xx	
Imposte anticipate		xx

⁶ Al riguardo si rappresenta che la nuova tassonomia XBRL 2017 permette di distinguere le eventuali imposte anticipate presenti nel totale complessivo dei crediti iscritti nel circolante. Pertanto, con riferimento ai prospetti si raccomanda di fare riferimento anche alla nuova tassonomia XBRL 2017.

⁷ Per approfondimenti si veda OIC 12 e OIC 25.

Il conto “imposte anticipate” accoglie un componente positivo di reddito ed è epilogato nel conto economico alla voce 20), mediante evidenziazione di apposita sottovoce⁸. Esso, assumendo di fatto la natura di ricavo, rettifica indirettamente il costo iscritto per le imposte correnti rilevato nella stessa voce 20), “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”, per la parte di esso non di competenza economica dell’esercizio. Come già detto, il conto “attività per imposte anticipate” è, invece, epilogato nello stato patrimoniale alla voce C.II, 5-ter).

Negli esercizi successivi, il valore corrispondente alle “attività per imposte anticipate” è progressivamente addebitato al conto economico nel quale l’anticipo di tassazione “riversa” (cd. “riassorbimento”) i suoi effetti, in virtù dell’attribuzione per competenza dell’imposta pagata anticipatamente. Di conseguenza, le scritture contabili negli esercizi successivi prevedono:

	Dare	Avere
Recupero imposte anticipate	xx	
Attività per imposte anticipate		xx

Il conto “recupero imposte anticipate” è epilogato sempre nella voce 20) del conto economico, e presenta segno positivo in quanto costo. Si tratta, infatti, di un componente negativo di reddito che integra l’importo delle imposte dell’esercizio in quanto aggiunge la quota di imposte pagate anticipatamente, ma di competenza dell’esercizio.

Al fine di migliorare la comprensione della fattispecie in esame e di chiarire le scritture per la rilevazione in bilancio delle attività per imposte anticipate, si fornisce un esempio numerico relativo alle *spese di manutenzione*:

I costi dell’esercizio 1 sono pari a 600, i ricavi delle vendite a 1.000. Fra i costi complessivi sono rilevate spese di manutenzione per 150, di cui solo 50, corrispondenti al 5%⁹ del costo dei beni ammortizzabili sono deducibili nell’esercizio; i restanti 100 non sono deducibili nell’esercizio, ma devono essere rinviati nel tempo. In assenza di altre differenze, nel primo esercizio il reddito di bilancio è pari a 400 (1.000 - 600); il reddito fiscale è pari, invece, a 500 (1.000 - 500) in quanto le spese di manutenzione riconosciute fiscalmente deducibili nell’esercizio sono solo 50. Il costo rimanente di 100 non è perso, ma può essere dedotto in quote costanti nei cinque esercizi futuri.

Supponendo che nel secondo esercizio la società abbia costi pari a 600 e ricavi pari a 1.000, il risultato prima delle imposte nel secondo esercizio è, quindi, 400 (1.000 - 600); il reddito fiscale, invece, è 380 (1.000 - 620), in quanto viene dedotto un primo quinto (20 = 100/5) delle spese di manutenzione sostenute nell’esercizio precedente.

⁸ Così come esplicitamente previsto dall’OIC 25.

⁹ L’art. 102, comma 6 del TUIR stabilisce che “*le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili [...]*”.

Questa situazione si presenta anche nei successivi 4 esercizi. Dopo di che le differenze fra risultato di bilancio e reddito imponibile causate dalle spese di manutenzione scompariranno. A partire dal sesto esercizio successivo a quello nel quale le spese in questione sono state sostenute, il reddito di bilancio e il reddito fiscale si riallineano, salvo, ovviamente, le eventuali differenze permanenti o il formarsi di nuove differenze temporanee.

Il quadro delle imposte relative al precedente esempio è il seguente:

Esercizio 1

Imposte di competenza	96 (24% ¹⁰ di 400), reddito di competenza
Imposte correnti	120 (24% di 500), reddito fiscale

Le imposte correnti pari a 120 sono rilevate contabilmente con la seguente scrittura:

	Dare	Avere
Imposte correnti	120	
Debiti tributari		120

Come è possibile osservare, le imposte correnti risultano maggiori rispetto alle imposte di competenza economica. Occorre, quindi, stornare le imposte correnti dell'anno 1, "rettificando" la parte pagata anticipatamente, ma non di competenza, che ammonta a 24. Contabilmente, tale "rettifica" avviene mediante l'iscrizione di attività per imposte anticipate, con la scrittura che segue:

	Dare	Avere
Attività per imposte anticipate	24	
Imposte anticipate		24

A seguito di ciò, il conto economico del primo esercizio risulta influenzato solo dal valore delle imposte di competenza (96), pur fornendo indicazioni, mediante sotto-voci, circa l'importo delle imposte correnti e la presenza di imposte anticipate. La rappresentazione in bilancio di tale fattispecie sarà la seguente:

¹⁰ Negli esempi che seguono i calcoli sono riferiti alla sola IRES. Come rilevato dall'OIC 25 (par. 46), ai fini IRAP occorre considerare che "le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità"; di conseguenza, occorre effettuare "calcoli separati delle imposte differite ai fini IRES e ai fini IRAP". È appena il caso di osservare che le fattispecie che determinano variazioni temporanee IRAP sono alquanto limitate.

Stato Patrimoniale anno 1

ATTIVO

C) Attivo circolante

II. Crediti

5 ter) imposte anticipate 24

PASSIVO

D) Debiti

12) debiti tributari 120

Conto Economico anno 1

A) Valore della Produzione 1.000

B) Costi della Produzione

- spese di manutenzione 150

- altri costi 450

Totale 600

Risultato prima delle imposte (A-B) 400

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

- imposte correnti 120

- imposte anticipate -24

Totale 96

21) Utile dell'esercizio 304

Esercizio 2

Imposte di competenza 96 (24% di 400), reddito di competenza

Imposte correnti 91,2 (24% di 380), reddito fiscale

La differenza di 4,8 è esattamente 1/5 della maggiore imposta (24) pagata anticipatamente nell'esercizio precedente a causa della indeducibilità delle spese di manutenzione eccedenti il limite massimo fiscalmente ammesso. Tale differenza, pertanto, deve essere "aggiunta" all'importo delle imposte correnti per riportarlo a competenza economica. Tale rettifica avviene utilizzando il conto "attività per imposte anticipate" costituito nell'esercizio precedente. Le scritture contabili, pertanto, saranno:

	Dare	Avere
Recupero imposte anticipate	4,8	
Attività per imposte anticipate		4,8

La rappresentazione in bilancio sarà:

Stato Patrimoniale anno 2

ATTIVO

C) Attivo circolante

II. Crediti

5 ter) imposte anticipate	45,2
---------------------------	------

PASSIVO

D) Debiti

12) debiti tributari	91,2
----------------------	------

Conto Economico anno 2

A) Valore della Produzione	1.000
----------------------------	-------

B) Costi della Produzione	600
---------------------------	-----

Risultato prima delle imposte (A-B)	400
-------------------------------------	-----

20) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

- imposte correnti	91,2	
--------------------	------	--

- recupero imposte anticipate	4,8	
-------------------------------	-----	--

Totale	96
--------	----

21) Utile dell'esercizio	304
--------------------------	-----

Le medesime scritture contabili verranno effettuate nei successivi quattro esercizi durante i quali l'attività per imposte anticipate si "riassorbirà" gradualmente.

In sintesi, in seguito alla rilevazione contabile della fiscalità differita per imposte anticipate, nella voce 20) del conto economico, saranno rappresentati i seguenti valori:

- a) imposte anticipate, il cui segno negativo va a rettifica di un costo. Esse, infatti, esprimono la parte di imposte correnti pagate anticipatamente rispetto alla loro competenza economica;
- b) recupero di imposte anticipate che deriva, invece, dall'utilizzo delle "attività per imposte anticipate". In tal caso, il segno è positivo, ossia rappresenta un costo che va ad incrementare l'importo complessivo delle imposte correnti. Le "attività per imposte anticipate", infatti, sono "utilizzate" quando le imposte considerate anticipate in un esercizio precedente diventano di competenza. Il conto "recupero imposte anticipate", quindi, controbilancia gli effetti del riversamento delle differenze temporanee deducibili, precedentemente iscritte.

I valori *sub a)* e *b)* si possono tra loro compensare. In altri termini, sotto un'unica voce imposte è possibile riportare le imposte anticipate dell'esercizio al netto dell'assorbimento degli effetti di riversamento dei differimenti di tassazione verificatisi negli esercizi precedenti. Ciò consente di articolare il contenuto della voce 20) dello schema di conto economico nelle tre categorie previste dai principi contabili nazionali, ovvero: imposte correnti, imposte differite e imposte anticipate¹¹.

¹¹ Il documento OIC 25, par. 27, prevede che la voce 20) del Conto Economico debba essere suddivisa in tre sotto-voci: a) imposte correnti; b) imposte relative ad esercizi precedenti; c) imposte differite.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la rilevazione di tali valori si basa su stime. Pertanto, è necessario considerare le aliquote di imposta in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverteranno sui conti economici futuri, alla luce della normativa vigente alla data di bilancio. Ciò richiede, al termine di ogni esercizio, una revisione periodica delle stime riguardanti le “attività per imposte anticipate” ancora iscritte nel bilancio di esercizio. Eventuali cambiamenti intervenuti nelle aliquote richiedono di rettificare i valori di tali poste e, in caso di riduzione delle aliquote di imposta, i benefici relativi alle “attività per imposte anticipate” non potranno, almeno in parte, essere sfruttati negli esercizi futuri. Si dovrà, pertanto, “svalutare” l’importo delle attività per imposte anticipate iscritte nello stato patrimoniale addebitando il conto economico. La voce del conto economico nella quale rappresentare tale effetto è sempre la voce 20), con conseguente aggravio del carico delle imposte dell’esercizio. Contrariamente, nel caso di aumento delle aliquote, gli effetti saranno di segno opposto, con diminuzione del carico delle imposte dell’esercizio.

Come già anticipato, un ruolo rilevante spetta anche alla Nota Integrativa. A tal proposito, giova ricordare che il punto 14 dell’art. 2427 del codice civile impone al redattore del bilancio di redigere un apposito prospetto contenente l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite di esercizio o di esercizi precedenti, le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione¹². Particolare attenzione deve essere riservata anche all’illustrazione e dalla rilevazione di attività per imposte anticipate sorte in relazione a perdite fiscali che potranno essere dedotte in esercizi futuri.

La prassi contabile nazionale suggerisce di indicare nella Nota Integrativa¹³ le seguenti ulteriori informazioni:

- gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell’esercizio;
- il rapporto fra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambe delle seguenti modalità: (i) una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa; (ii) una ricon-

¹² Per completezza si riporta un esempio di prospetto informativo suggerito dall’OIC 25 da fornire in Nota Integrativa. Si precisa, tuttavia, che tali prospetti non sono parte integrante del principio contabile e, pertanto, la società, una volta rispettato il contenuto informativo minimo richiesto dalla disciplina contabile, può deliberatamente adottare prospetti informativi differenti da quello suggerito.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

A) Differenze temporanee	IRES	IRAP
Differenze temporanee deducibili:		
...		
Differenze temporanee imponibili:		
...		
Differenze temporanee nette		
B) Effetti fiscali (aliquota fiscale applicabile XX%)		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	A	
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente	B	
Imposte differite (anticipate) dell’esercizio	A - B	

¹³ Si veda OIC 25, par. 93.

ciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa;

- l'ammontare e la natura dei singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza.

2.3. Gli altri casi di rilevazione delle imposte anticipate (DTA)

A questo punto dell'analisi e con l'obiettivo di fornire un quadro completo delle fattispecie, riteniamo opportuno richiamare le ipotesi operativamente più ricorrenti in cui devono essere rilevate in bilancio imposte anticipate, differendo temporaneamente dalla sua imputazione a conto economico, danno origine ad attività per imposte anticipate (DTA). In tale contesto, non verrà trascurata la trattazione della rilevazione contabile di attività per imposte anticipate sorte in relazione a perdite fiscali che possono essere dedotte negli esercizi successivi (senza più alcun limite temporale), di cui si dirà nel prosieguo.

2.3.1. Ammortamento di beni materiali

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è disciplinato dall'art. 2426, co. 1, n. 2 del codice civile, il quale prevede che: *“il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Parimenti, l'OIC 16 (*“Immobilizzazioni materiali”*), al par. 56, prevede che: *“Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione”*. Il principio contabile di riferimento prevede la sistematicità dell'ammortamento, stabilendo che tale sistematicità deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. A tal proposito, l'OIC 16 (par. 63) chiarisce che *“la residua possibilità di utilizzazione non è legata alla ‘durata fisica’ dell'immobilizzazione, bensì alla sua ‘durata economica’, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società”*¹⁴.

La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti, il quale si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. Il principio contabile prevede, infatti, anche la possibilità di applicare il metodo di ammortamento a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della sua vita utile, sia perché la loro efficienza tende a diminuire con il passare del tempo, sia a causa di un aumento dei costi di manutenzione derivante dall'invecchiamento dei cespiti stessi.

¹⁴ L'OIC 16 precisa, inoltre, che *“tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica”* ed è ragionevolmente stimato sulla base di fattori, quali: deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; grado di utilizzo; stime dei produttori del cespite; esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell'impresa e del settore in cui questa opera; perizie; obsolescenza del cespite e del prodotto per cui viene usato; piani aziendali per la sostituzione dei cespiti, ecc.

Infine, l'OIC 16 (par. 66) prevede la possibilità di ammortizzare il costo delle immobilizzazioni materiali secondo il metodo per unità di prodotto nel caso in cui fornisca una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.

Ai fini fiscali, l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è disciplinato dall'art. 102, co. 2, del TUIR, il quale stabilisce che: *“la deduzione [di quote di ammortamento] è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi”*.

Qualora, in fase di redazione del bilancio di esercizio, le quote di ammortamento siano stabilite in misura superiore rispetto a quelle previste fiscalmente, nella dichiarazione dei redditi si dovrà dare evidenza di una variazione in aumento e dovranno essere rilevate imposte anticipate.

È opportuno sottolineare che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 78/E del 17 giugno 2005, ha chiarito che *“non può ammettersi in via generalizzata la possibilità di calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali, in misura diversa dagli ammortamenti civilistici e, quindi, in modo avulso dalle indicazioni di bilancio, stante il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico enunciato all'art. 83 del TUIR”*. Gli effetti concreti di tale principio si riversano, non tanto sul trattamento delle variazioni in aumento effettuate in un determinato esercizio a fronte di ammortamenti fiscali inferiori a quelli civilistici, quanto sulle conseguenze che ne derivano negli esercizi successivi, dovendosi in ogni caso escludere la possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti non dedotto in precedenza. In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile un arbitraggio degli ammortamenti fiscali da parte delle imprese¹⁵ e che essi devono coincidere con quelli civilistici fino a concorrenza dell'ammortamento fiscale. Se si decidesse, dunque, di applicare un coefficiente di ammortamento inferiore rispetto alle aliquote stabilite dalle tabelle ministeriali, si dovrebbe allineare all'ammortamento civilistico anche quello fiscale, pena l'indeducibilità della differenza che si genera.

Può, invece, accadere che l'ammortamento civilistico sia superiore a quello massimo fiscalmente consentito e, in tal caso, non potendosi più applicare (dal 2008) gli ammortamenti accelerati e anticipati, si verrebbe a generare una differenza fra valori civilistici e fiscali, comportando l'iscrizione di attività per imposte anticipate.

Con l'obiettivo di migliorare la comprensione del fenomeno in oggetto, riteniamo opportuno fornire il seguente esempio numerico.

Si consideri il costo di acquisto di un bene strumentale pari a 10.000, il cui coefficiente di ammortamento civilistico è pari al 25%, mentre il coefficiente di ammortamento fiscale è pari al 20%. Per semplicità espositiva si consideri che, per il primo anno, la quota di ammortamento civilistica sia pari alla metà (oppure che il bene sia entrato in funzione a luglio).

Nella tabella sotto riportata viene illustrato l'ammortamento civilistico e fiscale e le differenze temporanee che si generano a causa dei differenti coefficienti di ammortamento tra la disciplina

¹⁵ Si veda la Risoluzione n. 78/E del 17 giugno 2005.

civilistica e quella fiscale (e di conseguenza, le relative variazioni in aumento/diminuzione). Si illustrano, pertanto, le imposte IRES che si generano applicando le differenze temporanee (aliquota 24%) e il "riassorbimento" (effetto *reversal*) dal quinto esercizio.

esercizio	quota di ammortamento civile	quota di ammortamento fiscale	differenze temporanee (variazioni in aumento)	differenze temporanee (variazioni in diminuzione)	Imposte anticipate (Ires 24%)	"riassorbimento" imposte anticipate (cd. effetto <i>reversal</i>)
1	1.250	1.000	250		60	
2	2.500	2.000	500		120	
3	2.500	2.000	500		120	
4	2.500	2.000	500		120	
5	1.250	2.000		750		180
6		1.000		1.000		240

Come si può notare, la non coincidenza tra la quota di ammortamento civilistico rispetto a quella fiscale provoca delle differenze che verranno rilevate come variazioni in aumento. Ciò, comporterà l'iscrizione delle imposte anticipate (aliquota IRES 24%), a seguito delle quali, terminato l'ammortamento civilistico del bene, si avrà il totale "riassorbimento" delle differenze temporanee, che finiranno per annullarsi al termine del sesto esercizio.

Le scritture contabili della fattispecie in esame sono di seguito riportate:

- al termine del primo esercizio (rilevazione delle imposte anticipate)

attività per imposte anticipate	a	imposte anticipate	60
voce C) II.5 ter) dello Stato Patrimoniale: attività per imposte anticipate		voce 20) del Conto Economico: imposte anticipate	

- al termine del secondo esercizio

attività per imposte anticipate	a	imposte anticipate	120
---------------------------------	---	--------------------	-----

- al termine del terzo esercizio

attività per imposte anticipate	a	imposte anticipate	120
---------------------------------	---	--------------------	-----

- al termine del quarto esercizio

attività per imposte anticipate	a	imposte anticipate	120
---------------------------------	---	--------------------	-----

- al termine del quinto esercizio ("riassorbimento" o effetto *reversal*)

recupero imposte anticipate		attività per imposte anticipate	180
-----------------------------	--	---------------------------------	-----

- al termine del sesto esercizio ("riassorbimento" o effetto *reversal*)

recupero imposte anticipate	a	attività per imposte anticipate	240
-----------------------------	---	---------------------------------	-----

2.3.2. Ammortamento di beni immateriali

Come già esposto nel precedente paragrafo, l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è disciplinato dall'art. 2426, co. 1, n. 2 del codice civile. Parimenti, l'OIC 24 (par. 60) prevede che: *“Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione”*. La sistematicità dell'ammortamento per le immobilizzazioni immateriali è funzionale alla correlazione con i benefici attesi. Il principio contabile prevede, oltre all'utilizzo del metodo di ammortamento a quote costanti – che si basa sull'ipotesi che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile –, anche il metodo di ammortamento a quote decrescenti (quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile), oppure il metodo di ammortamento parametrato a variabili quantitative.

Dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni immateriali, ai fini fiscali, si occupa, l'art. 103, co. 1 del TUIR, il quale stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei:

- diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno;
- brevetti industriali;
- processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,

sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo, mentre quelle relative al costo dei marchi dell'impresa sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo stesso. Al comma 2 dello stesso articolo è previsto che: *“le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge”*.

L'OIC 24 (par. 71) non prevede un esplicito limite temporale per i beni immateriali, stabilendo, però, che *“non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni”*.

La disciplina prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali differisce, quindi, dai criteri fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento relative al costo delle immobilizzazioni immateriali.

A causa del differimento temporale tra quanto predisposto dalla normativa contabile (in sede civilistica e nazionale) e le ipotesi di deducibilità fiscale del costo dell'ammortamento relativo ai beni immateriali, può nascere la necessità di rilevare nel bilancio di esercizio attività per imposte anticipate, come nell'esempio numerico che verrà illustrato nel prosieguo.

Alla luce di quanto esplicitamente previsto dall'OIC 25¹⁶, occorre tuttavia precisare che le attività per imposte anticipate iscritte a fronte dell'ammortamento di immobilizzazioni immateriali devono essere sottoposte annualmente a valutazione circa il requisito della ragionevole certezza della loro

¹⁶ Sul punto si veda l'OIC 25, paragrafo 41.

futura recuperabilità. In considerazione del lungo orizzonte temporale che caratterizza la creazione del doppio binario tra ammortamento civilistico e quello fiscale delle immobilizzazioni immateriali, la posta contabile relativa alle attività per imposte anticipate deve, pertanto, essere valutata con estrema prudenza e, nel caso dovesse venir meno il sopracitato requisito relativo alla ragionevole certezza, sarà necessario procedere alla svalutazione delle attività in questione, di cui si dirà nell'ultimo paragrafo del presente lavoro.

Supponiamo che una società acquisti, nel corso dell'anno, un marchio per 18.000 che gli amministratori decidono di ammortizzare in un orizzonte temporale di 10 anni¹⁷. Come detto in precedenza, la norma tributaria non consente di seguire le stesse regole civilistiche, creandosi così un doppio binario che porta la rilevazione di attività per imposte anticipate.

La tabella sotto riportata illustra le informazioni utili per la rilevazione delle imposte anticipate dovute al disallineamento tra normativa civilistica e fiscale e il relativo effetto "reversal" dal decimo anno in avanti, dovuto al riassorbimento delle attività per imposte anticipate.

esercizio	quota di ammortamento civile	quota di ammortamento fiscale	differenze temporanee (variazioni in aumento)	differenze temporanee (variazioni in diminuzione)	Imposte anticipate (Ires 24%)	"riassorbimento" imposte anticipate (cd. effetto reversal)
1	1.800	1.000	800		192	
2	1.800	1.000	800		192	
3	1.800	1.000	800		192	
4	1.800	1.000	800		192	
5	1.800	1.000	800		192	
6	1.800	1.000	800		192	
7	1.800	1.000	800		192	
8	1.800	1.000	800		192	
9	1.800	1.000	800		192	
10	1.800	1.000	800		192	
11		1.000		1.000		240
12		1.000		1.000		240
13		1.000		1.000		240
14		1.000		1.000		240
15		1.000		1.000		240
16		1.000		1.000		240
17		1.000		1.000		240
18		1.000		1.000		240

Per completezza informativa, si rappresenta che le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte a fronte dell'ammortamento di altre immobilizzazioni immateriali sono una delle fattispecie interessate dalla normativa relativa alla trasformazione delle DTA in crediti di imposta; pertanto, in presenza di determinati requisiti può esserne richiesta la loro conversione.

2.3.3. Avviamento

L'avviamento è disciplinato dall'art. 2426, co. 1, n. 6 del codice civile, il quale stabilisce che: "può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo

¹⁷ Come sopra accennato, l'OIC 24, par. 71, stabilisce che la stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.

oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, è sempre ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento". Pertanto, in base ai principi contabili nazionali (e internazionali), l'avviamento può essere iscritto nel bilancio di esercizio esclusivamente se derivante da acquisizione di aziende a titolo oneroso; è, quindi, esclusa la possibilità di recepire maggiori valori di un'azienda in funzionamento (a titolo di avviamento generato internamente) poiché ciò significherebbe anticipare in bilancio utili non ancora realizzati violando quanto predisposto dai principi di redazione del bilancio di esercizio all'art. 2423-bis del codice civile.

Dell'ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio si occupa l'OIC 24, ai par. 66-70, nei quali è previsto, prima di tutto, che l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile, stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento senza possibilità di modifica negli esercizi successivi. Per la stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifestano i benefici economici connessi all'avviamento¹⁸.

Infine, la disciplina prevista dai principi contabili internazionali differisce dalla disciplina contabile nazionale, poiché prevede che l'avviamento, così come le altre immobilizzazioni a vita utile indefinita, non può essere ammortizzato ma deve essere sottoposto annualmente ad *Impairment test* in base a quanto predisposto dallo IAS 36.

La disciplina fiscale relativa all'ammortamento dell'avviamento è prevista dall'art. 103, co. 3 del TUIR, che stabilisce che *"le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso"*.

Di conseguenza, qualora si sia dato corso ad un'operazione straordinaria, si potrebbero generare problematiche di natura contabile/fiscale in sede di redazione del bilancio di esercizio, a causa delle differenze previste dalle due discipline per la determinazione dell'ammortamento dell'avviamento.

A questo punto dell'analisi, appare utile soffermarsi sulle differenze temporanee che possono crearsi in caso di acquisto di azienda a seguito della quale emerge un avviamento che gli amministratori iscrivono nel bilancio di esercizio, decidendo di ammortizzarlo in 5 esercizi. Il disallineamento tra la norma civilistica (che nel caso dei 5 anni prevede un'aliquota di ammortamento dell'avviamento pari al 20%) e la norma fiscale pocanzi richiamata (che prevede un coefficiente di ammortamento fiscale del 5,56%) comporterà l'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) per i primi 5 anni, nello stato patrimoniale in contropartita della voce di conto economico, a cui seguirà per i 13 esercizi successivi il riassorbimento dell'imposta stessa "stornando" la voce di stato patrimoniale.

¹⁸ L'OIC 24, al par. 68, prevede che *"nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento: a) il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria; b) il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società; c) la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali)"*.

Occorre tuttavia precisare che, anche nel caso dell'avviamento, le attività per imposte anticipate devono essere sottoposte annualmente alla verifica del requisito della ragionevole certezza della loro futura recuperabilità e, in caso di mancanza di tale requisito, in considerazione della lunghezza dell'orizzonte temporale (come successivamente illustrato nella tabella) che caratterizza il doppio binario, si dovrà procedere alla relativa svalutazione delle attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.

Supponiamo, quindi, che a seguito di un'operazione straordinaria la società rilevi in bilancio un avviamento di 5.000, il cui ammortamento civilistico non coincide con le aliquote previste dalla normativa fiscale, creandosi in tal modo un doppio binario.

La tabella sottostante fornisce le informazioni utili per la rilevazione delle attività per imposte anticipate e il loro relativo effetto "reversal" dal sesto anno in avanti, dovuto al riassorbimento delle attività per imposte anticipate iscritte a fronte dell'ammortamento civilistico.

esercizio	quota di ammortamento civile	quota di ammortamento fiscale	differenze temporanee (variazioni in aumento)	differenze temporanee (variazioni in diminuzione)	Imposte anticipate (Ires 24%)	"riassorbimento" imposte anticipate (cd. effetto reversal)
1	1.000	278	722		199	
2	1.000	278	722		199	
3	1.000	278	722		199	
4	1.000	278	722		199	
5	1.000	278	722		199	
6		278		278		76
7		278		278		76
8		278		278		76
9		278		278		76
10		278		278		76
11		278		278		76
12		278		278		76
13		278		278		76
14		278		278		76
15		278		278		76
16		277		278		76
17		277		278		76
18		277		278		76

Si osserva che, al termine del quinto anno, l'ammortamento civilistico si è già concluso e dal sesto esercizio inizia il riassorbimento delle differenze deducibili attraverso lo "storno" dei crediti per imposte anticipate.

Per completezza informativa, si rappresenta che anche le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte a fronte dell'avviamento sono interessate dalla normativa relativa alla trasformazione delle DTA in crediti di imposta; pertanto, in presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina può esserne richiesta la loro conversione in credito di imposta.

2.3.4. Spese relative a più esercizi

Gli oneri pluriennali si identificano, in via generale, in spese la cui utilità non è limitata all'esercizio in cui sono state sostenute, ma riguarda una pluralità di esercizi.

Com'è noto, la recente riforma contabile, attuata mediante il D.Lgs. n. 139/2015, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 2424 del codice civile; tra le altre, ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca e di pubblicità iscritti alla voce B.I.1) dell'attivo dello stato patrimoniale. Parallelamente, sono stati modificati anche: (i) l'art. 2426, co. 1, n. 5 del codice civile (che disciplina i criteri di valutazione degli oneri pluriennali, eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità); e (ii) l'art. 2427, co. 1, n. 3 del codice civile (il quale indica l'informativa da riportare in Nota Integrativa con riguardo agli oneri pluriennali), eliminando, anche in tal caso, il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità.

Con riferimento quindi agli oneri pluriennali¹⁹, il nuovo principio contabile nazionale sulle immobilizzazioni immateriali (OIC 24) classifica i "costi di sviluppo" alla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale, distinguendo tra ricerca di base²⁰ e sviluppo²¹. Con riferimento ai costi sostenuti per la ricerca di base, l'OIC 24 stabilisce chiaramente che tali costi non possono essere capitalizzati e che devono essere addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti. Quanto, invece, ai costi sostenuti per lo sviluppo, lo stesso OIC 24, in maniera più stringente rispetto alla precedente disciplina contabile, ne prevede la capitalizzazione a determinate condizioni²², stabilendo esplicitamente che *"la sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità alla capitalizzazione"*.

Parimenti, la nuova formulazione dell'OIC 24, al par. 25, prevede che i costi di pubblicità possano essere assimilati ai costi di *start-up* normalmente imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti²³. Per tali costi è prevista la capitalizzazione esclusivamente nel caso in cui siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni di: (i) diretta attribuzione alla nuova attività

¹⁹ Definiti al paragrafo 40 del nuovo OIC 24.

²⁰ Al paragrafo 47, l'OIC 24 stabilisce che *"la ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa"*.

²¹ Al paragrafo 46, l'OIC 24 stabilisce che *"lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione"*.

²² L'OIC 24 al par. 49 prevede che per la capitalizzazione dei costi di sviluppo debbano essere presenti le seguenti specifiche caratteristiche:

- *"essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili...;*
- *essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse...;*
- *essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi preveda di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti..."*

²³ La modifica legislativa operata dal D.Lgs. 139/2015 *"esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento"* (OIC 24, "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", par. 4, pag. 29).

limitatamente a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio; (ii) rispetto del principio di recuperabilità dei costi, in quanto vi è una ragionevole prospettiva di reddito²⁴.

Qualora siano rispettate le due condizioni i costi di pubblicità possono essere iscritti nello stato patrimoniale, tra i costi di impianto e ampliamento, passando dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1.

A fronte delle nuove modalità di rilevazione contabile degli oneri pluriennali, precedentemente illustrate, l'art. 13-*bis*, co. 2, lett. c) del D.L. 244/2016²⁵ ha modificato in maniera rilevante l'art. 108 del TUIR, il quale nella sua nuova formulazione, al comma 1, prevede che: *“le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*.

L'intervento legislativo ha determinato, per alcuni aspetti, una modifica sostanziale del trattamento fiscale delle spese relative a più esercizi. In primo luogo, con la riformulazione del comma 1 dell'art. 108 del TUIR, è stato eliminato lo specifico riferimento alle spese relative a studi e ricerche, le quali erano deducibili nell'esercizio in cui erano state sostenute, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

In secondo luogo, è stata eliminata la disposizione che consentiva la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda (primo periodo del comma 2 del precedente art. 108 del TUIR), a scelta del contribuente, per intero nell'esercizio in cui erano state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Infine, è stato abrogato il comma 3 del precedente art. 108 del TUIR che disciplinava il trattamento fiscale delle *“altre spese relative a più esercizi”* con una formulazione coincidente all'attuale comma 1.

A ragion di ciò, i criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame costituiscono presupposto anche per la determinazione della quota di dette spese imputabile al reddito di esercizio. Inoltre, appare utile evidenziare che la norma in esame non individua autonomamente una categoria di spesa da considerare comunque a carattere pluriennale, ma lega tale previsione alle valutazioni effettuate in sede di rilevazione contabile. Pertanto, in presenza di spese per le quali la disciplina civilistica non impone come obbligatoria l'iscrizione nell'attivo e la conseguente ripartizione in più esercizi, l'eventuale integrale imputazione delle stesse al conto economico dell'esercizio di sostenimento vale anche sul piano fiscale. In altri termini, se dal punto di vista civilistico tali spese sono state correttamente qualificate come oneri pluriennali, tale inquadramento assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale.

Sul punto, la recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E/2017 ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate al Codice Civile dal D.Lgs. n. 139/2015, *“le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili. Pertanto, le stesse non rientrano più nell'ambito di applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUIR, limitato alle ‘spese relative a più esercizi’”*. Di conseguenza, tali spese sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento.

Si ritiene, peraltro, che tale chiarimento sia valido per:

²⁴ Si veda OIC 24, par. 43.

²⁵ Convertito in Legge n. 19/2017.

- i costi sostenuti per la ricerca di base che sono costi di periodo da rilevare a conto economico nell'esercizio di sostenimento (OIC 24, par. 47);
- i costi di pubblicità rilevati a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Si ritiene, invece, che possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del TUIR:

- i costi per *"l'applicazione della ricerca di base"*, ove compresi i costi di sviluppo (voce B.I.2 dello stato patrimoniale) e, quindi, capitalizzati previa verifica del rispetto delle condizioni previste dai principi contabili;
- i costi di pubblicità sostenuti nell'ambito dell'attività di impianto e ampliamento, ove compresi nella voce B.I.1 dello stato patrimoniale e, quindi, capitalizzati, previa verifica del rispetto delle specifiche condizioni previste dai principi contabili.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, si osserva che, prima della modifica della disciplina, le spese di ricerca e sviluppo così come le spese di pubblicità erano caratterizzate da un diverso trattamento contabile e fiscale e, proprio in considerazione di ciò, si generava un doppio binario che dava origine alla rilevazione contabile di attività per imposte anticipate nel bilancio di esercizio. La recente modifica della disciplina contabile e, conseguentemente, la rimodulazione dell'art. 108 del TUIR fanno venir meno l'esistenza del doppio binario contabile/fiscale e, di conseguenza, i presupposti per la rilevazione in bilancio della fiscalità anticipata.

2.3.5. *Compenso degli amministratori*

A norma dell'art. 95, co. 5 del TUIR, i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti (per cassa), anziché in quello di competenza economica²⁶. Di conseguenza, se l'esercizio di competenza di tale costo non coincide con quello dell'effettivo pagamento (nel quale vi è la manifestazione monetaria), si genera uno sfasamento temporale fra imputazione civilistica del costo e quota di deducibilità fiscale, con una conseguente differenza temporanea deducibile, in quanto il compenso dell'amministratore viene iscritto in bilancio ma non viene pagato. In fase di chiusura del bilancio di esercizio, quindi, si deve effettuare una variazione in aumento del reddito fiscale e procedere all'iscrizione in bilancio delle relative attività per imposte anticipate (DTA). In tale circostanza, assumendo l'ipotesi semplificatrice che vi sia come unica variazione fiscale il compenso dell'amministratore, nell'esercizio cui la prestazione si riferisce occorre stanziare la quota di imposte anticipate inerenti alla prestazione e, successivamente, nell'anno di erogazione del compenso si avrà il riassorbimento della differenza temporanea.

Supponiamo che una società stanzii in bilancio, nell'esercizio 1, una somma pari a 8.000 per compensi agli amministratori, importo che verrà però pagato al termine del secondo esercizio successivo.

Esercizio 1

Compenso dell'amministratore a conto economico	8.000
------------------------------------------------	-------

²⁶ L'art. 95, co. 5, del TUIR, recita testualmente: *"i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati a conto economico"*.

Costo fiscalmente deducibile 0

Esercizio 2

Compenso dell'amministratore 0

Costo fiscalmente deducibile 8.000

Nella tabella seguente sono illustrate le informazioni relative alla rilevazione in bilancio delle imposte anticipate, per gli esercizi interessati dalla fattispecie.

esercizio	costo a conto economico	costo deducibile fiscalmente	differenze temporanee (variazioni in aumento)	differenze temporanee (variazioni in diminuzione)	Imposte anticipate (Ires 24%)	"riassorbimento" imposte anticipate (cd. effetto reversal)
1	8.000		8.000		1.920	
2		8.000		8.000		1.920

Le scritture contabili saranno, pertanto:

- al termine del primo esercizio (rilevazione delle imposte anticipate)

attività per imposte anticipate	a	imposte anticipate	1.920
voce C) II.5 ter) dello Stato Patrimoniale: attività per imposte anticipate		voce 20) del Conto Economico: imposte anticipate	

- al termine del secondo esercizio ("riassorbimento" o effetto reversal)

recupero imposte anticipate	a	attività per imposte anticipate	1.920
-----------------------------	---	---------------------------------	-------

2.3.6. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

L'art. 2426, co. 1, n. 8 del codice civile stabilisce che *"i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo"*.

La disciplina contabile relativa all'iscrizione e valutazione dei crediti in bilancio è contenuta nell'OIC 15, il quale al par. 59 prevede esplicitamente che i crediti debbano essere rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazioni crediti e che un credito debba essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che esso abbia perso valore²⁷.

²⁷ L'OIC 15 (par. 60) prevede che *"al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore"*. Esempi di indicatori sono: *"a) significative difficoltà finanziarie del debitore; b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale; c) il creditore, per ragioni economiche o legali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; d) sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria; e) dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore"*.

Civilisticamente è, quindi, compito degli amministratori valutare – a fine esercizio – i crediti iscritti e spetta a essi la decisione di effettuare o meno una svalutazione o un accantonamento, in ossequio al principio della prudenza e della competenza.

Ai fini fiscali, la fattispecie della svalutazione dei crediti è disciplinata dall'art. 106, co.1, del TUIR, il quale prevede che: *“le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”*.

Lo stesso articolo al comma 2 prevede che: *“le perdite su crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”*.

La disposizione sopra richiamata prevede limiti ben precisi circa la possibilità di dedurre la svalutazione dei crediti (nel cui computo si tiene conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti), limiti che possono generare una ripresa a tassazione di componenti di reddito che sono stati correttamente imputati in bilancio in base alla disciplina contabile. Infatti, la non coincidenza della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti su crediti derivanti dall'applicazione dei principi contabili nazionali e della norma fiscale determina uno slittamento in avanti di un componente negativo di reddito rispetto alla effettiva competenza dello stesso, dal quale emerge una differenza temporanea che prevede l'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate.

Supponiamo che una società vanti, nell'anno 1, crediti commerciali per un ammontare pari a 1.000.000 e che gli amministratori abbiano stimato una svalutazione crediti pari a 25.000. Nel corso dell'esercizio successivo i crediti riscossi sono effettivamente pari a 975.000, rilevando una perdita su crediti pari a 25.000, che nel caso di specie equivale all'ammontare del fondo.

Pertanto, al termine del primo esercizio si avrà la seguente scrittura contabile:

B) Costi della produzione	a	fondo svalutazione crediti	25.000
10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle altre disponibilità liquide			

Nell'esercizio successivo, quando si verifica la perdita su crediti la società procederà ad effettuare le seguenti scritture contabili:

B.14 Perdita su crediti	a	C.II.) Crediti 1. Clienti	25.000
fondo svalutazione crediti	a	B.14 Perdita su crediti	25.000

In considerazione della differenza tra l'ammontare della svalutazione crediti iscritta a conto economico in base alla disciplina civilistica e la quota di deducibilità fiscale (ex art. 106, co. 1, del TUIR), si avrà:

Esercizio 1

Svalutazione crediti (a conto economico) 25.000

Svalutazione fiscalmente deducibile 5.000 (0,5% di 1.000.000)

Come è illustrato nella tabella che segue, la differenza temporanea deducibile che si è formata nel primo esercizio genera una variazione in aumento con la conseguente iscrizione in bilancio di imposte anticipate, che si riassorbiranno nell'esercizio successivo:

esercizio	costo a conto economico	costo fiscalmente deducibile	differenze temporanee (variazioni in aumento)	differenze temporanee (variazioni in diminuzione)	Imposte anticipate (Ires 24%)	"riassorbimento" imposte anticipate (cd. effetto reversal)
1	25.000	5.000	20.000		4.800	
2				20.000		4.800

Le relative scritture contabili relative al primo esercizio saranno:

attività per imposte anticipate voce C) II.5 ter) dello Stato Patrimoniale: attività per imposte anticipate	a	imposte anticipate voce 20) del Conto Economico: imposte anticipate	4.800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------	-------

Nell'esercizio successivo, invece, si procederà a rilevare il riassorbimento delle imposte anticipate precedentemente iscritte. Pertanto, si avrà:

recupero imposte anticipate	a	attività per imposte anticipate	4.800
-----------------------------	---	---------------------------------	-------

2.3.7. Interessi di mora

I principi di redazione del bilancio prevedono, all'art. 2423-bis, co. 1-bis, n. 3 c.c. che "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento". La disciplina contabile relativa agli interessi di mora è prevista anche nell'OIC 15 al par. 47, nel quale è specificatamente sancito che nel caso in cui la legge preveda l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, questi debbano essere rilevati nella voce C.16 "altri proventi finanziari", lettera d).

Nella disciplina fiscale, il trattamento degli interessi di mora è disciplinato dall'art. 109, co. 7, del TUIR, il quale prevede che: "In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione

del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti". La rilevanza per cassa di tali componenti reddituali è sancita in deroga alla regola generale del comma 1 sull'imputazione dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa nell'esercizio di competenza.

L'imponibilità per cassa degli interessi di mora è stata introdotta con il D.Lgs. n. 344/2003 a seguito dell'attuazione della Direttiva Comunitaria sulla tutela dei consumatori²⁸ operata con il D.Lgs. n. 231/2002, il quale ha previsto una decorrenza automatica nelle transazioni fra imprenditori degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

In tale circostanza, al fine di evitare eventuali riprese a tassazione di interessi di mora attivi non contabilizzati e/o di indeducibilità di interessi di mora passivi non imputati per competenza, la richiamata riforma del 2003 ha introdotto l'imponibilità/deducibilità per cassa di tali componenti di reddito.

Ad oggi, permane l'obbligo di iscrizione in bilancio dei debiti per interessi di mora passivi maturati e dei crediti per interessi di mora attivi. È, proprio, in tale circostanza che la "semplificazione" prevista sul piano tributario può, invece, creare complicazioni sul piano contabile in quanto, oltre alla rilevazione contabile degli interessi di mora attivi e passivi a fine esercizio, dovranno essere gestite anche le differenze temporanee che si genereranno fino al momento dell'incasso/pagamento degli stessi interessi.

Di conseguenza, in caso di interessi attivi, la mancata coincidenza tra l'imputazione per competenza e la tassazione per cassa genera uno slittamento in avanti del carico fiscale che richiederà la rilevazione di imposte differite. Nel caso opposto, si assiste, invece, alla formazione di differenze temporanee deducibili che originano attività per imposte anticipate (DTA).

2.3.8. Imposte deducibili

La regola generale prevista dall'art. 99, co. 1 del TUIR è che: *"le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione."*

Sono, pertanto, indeducibili le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (quali l'IVA, le ritenute sui premi e vincite e l'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione), le imposte la cui indeducibilità è normativamente prevista, parzialmente o totalmente (IMU, IRAP, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive).

In altri casi, specificatamente previsti dall'art. 99, co. 1 del TUIR è, invece, previsto che: *"le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento"*. A titolo di esempio, sono deducibili l'imposta di bollo, di registro, le imposte ipotecarie e catastali, la TARI, le tasse di circolazione degli autoveicoli, le tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ecc.

Stante la rilevazione in bilancio del costo secondo il principio di competenza, la deducibilità per cassa delle imposte precedentemente elencate può portare a dover iscrivere le imposte anticipate derivanti dalla differenza temporanea fra l'anno di imputazione e l'anno di pagamento delle imposte deducibili oggetto di analisi.

²⁸ Direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE.

2.3.9. Perdite fiscali

Le attività per imposte anticipate possono derivare, oltre che dalle differenze temporanee deducibili che, come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, generano anticipi di tassazione, anche dal “riporto a nuovo” di perdite fiscali. In tale circostanza, la perdita, nascendo da un imponibile negativo, può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi futuri.

Ai fini IRES, la disciplina del riporto delle perdite è contenuta nell’art. 84 del TUIR, in base al quale la perdita fiscale di un esercizio (diverso dai primi tre periodi di imposta) può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi:

- entro il limite dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi (e, quindi, non più in misura integrale);
- senza limiti di tempo.

Relativamente a tale fattispecie, occorre sottolineare che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011 all’art. 84 del TUIR è venuto meno il limite quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite al relativo utilizzo in misura forfettaria pari all’80% del reddito imponibile. Con riferimento, invece, alle modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neo-costituite nei primi tre periodi di imposta, la nuova norma – riconfermando per tali soggetti il sistema di riporto in “misura piena” delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva – non prevede più la locuzione “senza alcun limite di tempo” contenuta nella precedente formulazione, in quanto non più significativa essendo venuto meno il limite temporale all’utilizzo delle perdite basato, ora, sul riporto illimitato delle stesse.

Ad ogni buon conto, l’esistenza di perdite fiscali riportabili comporta la necessità, dal punto di vista civilistico, di verificare l’iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate. Il riporto della perdita fiscale è, infatti, classificabile tra le ipotesi di fiscalità differita attiva, poiché, per il principio della competenza economica, viene a generarsi una differenza temporanea di imposta deducibile, che verrà utilizzata per ridurre il carico fiscale degli esercizi futuri.

È, tuttavia, opportuno sottolineare che tale beneficio è solo potenziale in quanto è necessario che i redditi degli esercizi futuri siano positivi e in misura tale da assorbire il valore della perdita fiscale pregressa. Di conseguenza, la rilevazione di una perdita fiscale fra le attività patrimoniali come “attività per imposte anticipate” (ancorché non si tratti di un vero e proprio credito ma solo di un beneficio futuro di incerta realizzazione) deve soggiacere al rispetto di rigide regole volte ad evitare “annacquamenti” del patrimonio aziendale; a tal fine, secondo la prassi nazionale, il beneficio fiscale potenziale connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale, alla voce C.II 5-ter) “attività per imposte anticipate”, solo ed esclusivamente in presenza del requisito della ragionevole certezza del futuro recupero, come stabilito dal menzionato OIC 25 (par. 50), ampiamente discusso in precedenza, e rafforzato anche mediante le modifiche apportate, recentemente, al presupposto della continuità aziendale nel nuovo OIC 11²⁹.

²⁹ Pubblicato a marzo 2018.

3. Le perdite pregresse e lo “storno” delle attività per imposte anticipate (DTA)

Alla luce di quanto precedentemente esposto, appare evidente che la rilevazione in bilancio delle attività per imposte anticipate (DTA) debba essere connotata dal pieno rispetto del principio della prudenza poiché, grazie ad esse, l'impresa chiuderà l'esercizio con un maggior utile (o una minore perdita) e, di conseguenza, iscriverà un maggior patrimonio netto contabile, controbilanciato nell'attivo da un “credito” per imposte anticipate, andando potenzialmente ad inficiare il principio, ex art. 2423 del codice civile, della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'impresa.

Si deve, inoltre, considerare che l'accumulo di perdite fiscali si accompagna, in genere, a risultati reddituali insoddisfacenti, per cui nel prevedere futuri “redditi imponibili” l'impresa deve utilizzare particolare accortezza e prudenza, valutando se esiste la *“ragionevole certezza che la perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi futuri”*³⁰. La chiusura di uno o più esercizi con una perdita civilistica deve comportare, quindi, l'assunzione di un comportamento particolarmente prudente con riferimento alla previsione di utili e, quindi, di redditi imponibili positivi per i successivi esercizi.

Si ritiene che l'iscrizione di attività per imposte anticipate debba sempre avvenire tenendo in debita considerazione il principio della prudenza. A tal proposito, al par. 48 del Principio contabile OIC 31 è esplicitamente previsto che attività e utili potenziali, anche se probabili, non vanno rilevati in bilancio, proprio in virtù del principio della prudenza. L'unica deroga a quanto precedentemente detto è rappresentato dai casi in cui il realizzo dell'utile (o dell'attività) sia certo e il relativo ammontare possa essere determinato con un considerevole grado di accuratezza. In tale evenienza, l'utile (o l'attività) non costituisce più una potenzialità e può, pertanto, essere rilevato in bilancio.

Quanto precedentemente illustrato con riferimento alla disciplina contabile nazionale è, peraltro, sostanzialmente conforme a quanto previsto ai paragrafi 34 e seguenti dello IAS 12³¹, dove viene affermato che l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un'attività fiscale differita, a fronte di perdite computabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, è ammessa quando è “probabile” (il Principio contabile OIC 25 parla invece di “ragionevole certezza”) che l'impresa, negli esercizi successivi in cui le perdite sono ancora computabili in diminuzione del reddito, realizzi redditi imponibili per un ammontare tale da compensare le perdite precedentemente rilevate. Tale possibilità viene comunque subordinata al rispetto di rigorosi criteri prudenziali. Infatti, sempre nello IAS 12, al par. 35, è previsto che *“l'esistenza di perdite fiscali non utilizzate [...] è un indicatore significativo del fatto che potrà non essere disponibile un reddito imponibile futuro. Pertanto, se l'entità ha una storia di perdite recenti, essa può rilevare un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali [...] solo nella misura in cui essa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano prove convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale possano essere utilizzate le perdite fiscali”*.

Premesso quanto sopra, non si può non considerare che nella maggior parte dei casi e, fatte salve alcune eccezioni, piani economici e finanziari previsionali che coprano un orizzonte temporale superiore ai 5 esercizi sono raramente dotati di quel grado di attendibilità indispensabile per poter

³⁰ In tal senso si veda il paragrafo 49 del Principio contabile OIC 25.

³¹ Approvato con Regolamento della Commissione Europea, 29 settembre 2003, n. 1725/2003/CE.

rilevare in bilancio imposte anticipate. Allo stesso paragrafo 23 dell'OIC 9 viene affermato, infatti, che i piani e le previsioni approvati dall'organo amministrativo *"in linea tendenziale [...] non superano un orizzonte temporale di cinque anni"*.

Ne consegue che, ancorché il nuovo regime di deducibilità delle perdite fiscali pregresse non preveda più, come in passato, limiti temporali al riporto di tali perdite, si ritiene che tali perdite potranno essere generatrici di imposte anticipate solo nei limiti di ragionevolezza previsti dall'OIC 25 e precedentemente elencati³².

A tal riguardo, la Circolare Assonime del 22 dicembre 2011, n. 33, dopo aver messo in luce che *"l'eliminazione del limite temporale al riporto delle perdite ha esteso l'orizzonte temporale entro cui le imprese possono svolgere le opportune valutazioni circa il loro possibile recupero in compensazione di redditi futuri e ha reso, perciò, meno problematica l'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate"*, ha sottolineato che, *"in proposito, taluni fanno notare che questa valutazione è, di fatto, possibile solo se limitata ad un arco temporale abbastanza ristretto e che risulta, perciò, estremamente arduo fare previsioni di produzione di reddito che vanno oltre il quinquennio"*. Ne consegue, pertanto, che *"l'eliminazione del limite temporale al riporto delle perdite potrebbe non produrre significativi effetti sulla rilevazione in bilancio di corrispondenti attività per imposte anticipate"*, essendo *"un tema da valutare, in effetti, caso per caso"*³³.

Venendo, nello specifico, alle attività per imposte anticipate (DTA), oltre a quanto già esposto prima con riferimento alle perdite fiscali, al par. 41 dell'OIC 25 viene esplicitamente previsto che le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, quindi solo nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero, e tale requisito sussiste solo quando comprovato dal verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno;
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento delle differenze temporanee deducibili vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

³² Per completezza si rappresenta che nello stesso senso si esprime anche la Circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (IRDCEC) del 14 settembre 2011, n. 24/IR, dove viene sostenuto che *"l'assenza di limiti temporali alla riportabilità delle perdite consentirà una più serena valutazione in ordine all'iscrivibilità delle correlate imposte differite attive che non sarà più correlata al periodo quinquennale di recupero"*. Tuttavia, *"rimane da verificare la capacità delle imprese di predisporre attendibili piani reddituali ultra quinquennali che, evidenziando la presenza di redditi imponibili, consentiranno l'iscrivibilità delle relative imposte differite attive"*.

³³ Ancora, la summenzionata Circolare Assonime ha messo in evidenza che *"l'impatto prodotto sui bilanci dal nuovo quadro di riferimento è tuttavia evidente, quantomeno in sede di prima applicazione della nuova disciplina fiscale, considerato che, come già detto, essa riguarda anche la massa delle perdite pregresse per le quali alla data di entrata in vigore della norma non sia ancora prescritto il diritto al riporto. In tale sede, le imprese potranno rivedere le valutazioni precedentemente assunte in ordine alla iscrिवibilità di attività per imposte anticipate alla luce delle nuove regole che consentano il riporto delle perdite illimitato nel tempo"*. Pertanto, se un'impresa in base alla precedente normativa sul riporto delle perdite fiscali (che prevedeva un limite temporale di cinque periodi di imposta per l'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali pregresse), non aveva contabilizzato le imposte anticipate generabili da una perdita fiscale, poiché la scadenza del suo utilizzo in compensazione era antecedente al periodo di imposta in cui, in base ai piani economici e finanziari previsionali, si sarebbe prodotto reddito di impresa, alla luce della nuova normativa che ha abolito qualunque limite temporale nell'utilizzo delle perdite fiscali pregresse potrebbe rivedere i suddetti conteggi.

Qualora, quindi, si dovesse rilevare la chiusura di uno o più esercizi con una perdita civilistica è necessario assumere un comportamento particolarmente prudente con riferimento alla previsione di utili e, di conseguenza, di redditi imponibili positivi per gli esercizi futuri. Pertanto, il conteggio delle attività per imposte anticipate (DTA) deve essere aggiornato al termine di ogni esercizio, al fine di verificare che l'iscrizione delle attività per imposte anticipate si basi su presupposti ancora ragionevolmente certi. Lo stesso OIC 25, al par. 88, afferma che la valutazione delle attività per imposte anticipate deve essere effettuata a ogni data di riferimento del bilancio.

Ancora, e con specifico riferimento alle attività per imposte anticipate, l'OIC 25, al par. 91, prevede che il relativo valore delle DTA è rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio, per cui lo stesso:

- è ridotto, se non vi è più la ragionevole certezza del futuro recupero di tali attività (ad esempio l'insorgere di un'incertezza in merito all'esistenza di sufficienti redditi imponibili che consentano l'utilizzo del beneficio), mentre
- è ripristinato, negli esercizi successivi, nella misura in cui il suo recupero diviene ragionevolmente certo.

Quanto precedentemente illustrato ed esplicitamente previsto dall'OIC 25 viene rafforzato, in ottica prudenziale, anche dall'OIC 11 di recente emanazione (marzo 2018) il quale, ai parr. 21-24 detta i parametri per la definizione del requisito della continuità aziendale. A riguardo, appare utile ricordare che l'art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1, del codice civile prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. In tal ambito valutativo, l'OIC 11 al par. 23, lett. e) prevede specificatamente di sottoporre a valutazione *“la recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 “Imposte sul reddito” alla luce delle mutate prospettive aziendali”*. Pertanto, l'inciso inserito nel nuovo OIC 11 rafforza quanto già previsto nell'OIC 25 circa la capacità dell'azienda di avere prospettive reddituali future e sottolinea al contempo la prudenza necessaria sia in fase di iscrizione delle attività per imposte anticipate che nelle successive fasi di valutazione della posta di bilancio.

Al fine, dunque, di evitare una violazione dei principi contabili nazionali e della normativa codicistica, è necessario procedere annualmente a una valutazione delle attività per imposte anticipate al fine di verificare la sussistenza del requisito della ragionevole certezza del conseguimento di redditi imponibili futuri e, quindi, della loro recuperabilità mediante il riassorbimento delle attività per imposte anticipate.

Qualora tale requisito dovesse venire meno, al fine di rappresentare una situazione patrimoniale veritiera e corretta, deve essere ridotto il valore delle attività per imposte anticipate (DTA) dallo stato patrimoniale attivo, in quanto il beneficio derivante dalle imposte pagate anticipatamente non potrà essere sfruttato, in tutto o in parte, negli esercizi futuri.

In tale circostanza, si deve procedere allo storno dell'importo delle attività addebitando il conto economico alla voce 20), assicurando in tal modo il pieno rispetto del principio della prudenza, derivandone, in definitiva, un aggravio del carico delle imposte nell'esercizio in cui viene riconosciuta la predetta *“svalutazione”*.

Al fine di migliorare la comprensione della fattispecie contabile, riteniamo utile fornire un esempio riprendendo quanto introdotto in precedenza con riferimento alle spese di manutenzione (paragrafo 2.2).

Supponiamo che la stessa società, nel corso del secondo esercizio, consegua ricavi per 600 e costi per 1.000, generando una perdita di esercizio pari a 400. Allo stesso tempo, a causa di problematiche rilevanti nella gestione operativa, la società ritiene, con riferimento alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, che non sussista più il requisito della ragionevole certezza di redditi imponibili futuri, comportando la mancata recuperabilità (“riassorbimento”) delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

In ossequio alla disciplina contabile precedentemente illustrata, si deve procedere allo storno delle attività per imposte anticipate, addebitando la voce 20) del conto economico, con aggravio delle imposte dell’esercizio (e, nel caso, rappresentando in bilancio una maggiore perdita).

La scrittura contabile è la seguente:

	Dare	Avere
Storno imposte anticipate	24	
Attività per imposte anticipate		24

Di conseguenza, la rappresentazione nel bilancio di esercizio sarà:

Stato Patrimoniale anno 2		
ATTIVO		
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
5 ter) imposte anticipate		-
Conto Economico anno 2		
A) Valore della Produzione		600
B) Costi della Produzione		1.000
Risultato prima delle imposte (A-B)		- 400
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
- imposte correnti	-	
- storno imposte anticipate	24	
<i>Totale</i>		- 24
21) Perdita dell'esercizio		- 424

Come illustrato, lo storno delle attività per imposte anticipate (che rappresenta un costo) nell’anno di riferimento va a sommarsi al risultato prima delle imposte già negativo (- 400), aumentando, di conseguenza, la perdita di esercizio (- 424).